



CITTA' METROPOLITANA DI CATANIA

SERVIZIO

D1.02 POLITICHE SOCIALI E DEL LAVORO, CULTURALI, DEL TURISMO E DELLO SPORT

DETERMINAZIONE N. GEN. 2580 DEL 01/08/2024

NUM. SERVIZIO : 394 / 2024

OGGETTO: SERVIZIO DI ASSISTENZA ALLA COMUNICAZIONE PER SOGGETTI AUDIOLESI FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO E L'UNIVERSITA'. TRIENNIO SCOLASTICO 2024-2026.

RIAPERTURA TERMINI PER L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI SOGGETTI ACCREDITATI PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO. TRIENNIO SCOLASTICO ACCADEMICO 2024/2026

Il Dirigente del Servizio

DATO ATTO che con Decreto del Sindaco Metropolitan N. 18 del 22/01/2024, è stata conferita al sottoscritto, nella qualità di Dirigente di questo Ente la responsabilità gestionale del Servizio ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 107 e 109 del D.Lgs.n. 267/2000;

Premesso che:

- Questa Città Metropolitana, in qualità di Ente delegato della Regione Siciliana giusta L.R 24/2016, eroga servizi per l'integrazione scolastica di alunni e studenti disabili previsti dalla normativa in materia con fondi a carico di appositi stanziamenti regionali;
- Nell'ambito delle competenze istituzionali in materia socio assistenziale previste dall'art. 12 della L. R. n. 33/91, viene erogato il servizio di Assistenza alla comunicazione per soggetti audiolesi con la formula dell'accreditamento prevista dalla legge n. 328/2000;
- Con deliberazione n. 18 del 06/08/07, il Consiglio Provinciale ha approvato il Regolamento per la disciplina degli intervento socio-educativi-assistenziali in favore dei soggetti con deficit sensoriale uditivo e visivo che, agli artt. 16 e 17 ha previsto e disciplinato la gestione del servizio di Assistenza alla comunicazione;
- Con Decreto del Sindaco Metropolitan n. 107 del 03/06/2024 è stato formulato, per il triennio scolastico 2024-2026, l'atto di indirizzo per l'erogazione del suddetto servizio e stabilito modalità di gestione, standard e costi;
- Preso atto che, per quanto riguarda il servizio in argomento, rivolto a disabili sensoriali audiolesi, l'Amministrazione intende utilizzare il sistema dell'istituzione di un elenco di soggetti qualificati all'erogazione del servizio, in quanto lo stesso oltre ad essere ritenuto idoneo a garantire la qualità e

L'originale del presente documento è stato sottoscritto con firma digitale

l'efficienza delle prestazioni, consente di garantire la centralità dell'utente che svolge un ruolo attivo sia nella definizione del proprio progetto assistenziale, che attraverso la libera scelta del soggetto erogatore;

- Vista la determinazione Dirigenziale n. 1889 del 11/06/2024 con la quale è stato pubblicato l'avviso pubblico per l'iscrizione in un elenco di soggetti accreditati per la gestione del Servizio in oggetto.
- Vista la richiesta n. prot. 36926 del 23.07.2024 di una Associazione portatrice degli interessi collettivi di soggetti portatori di deficit particolari, audiolesi, che in rappresentanza di 50 famiglie di alunni diversamente abili chiede una riapertura dei termini per potere essere iscritta nell'elenco dei soggetti accreditati, iscrizione già avvenuta negli anni passati, ricordando che i Servizi resi ai disabili, si fondano essenzialmente sulla scelta della Famiglia in quanto il rapporto continuativo tra il disabile e l'operatore che lo assiste diventa fondamentale per l'integrazione scolastica dell'assistito.
- Considerato che la previsione della durata triennale dell'accreditamento senza l'introduzione di apposite finestre d'ingresso nel corso del periodo è stata giudicata illogica ed irragionevole dal TAR Sicilia – Sezione di Catania – che, con sentenza n. 311/2023 ha giudicato l'Avviso pubblico approvato con la determinazione dirigenziale n. 2021 del 20.06.2022, come modificato con la determinazione dirigenziale n. 2199 del 05.07.2022, illegittimo e, pertanto, da annullare nella parte in cui prevede che l'iscrizione nell'elenco dei soggetti accreditati alla erogazione del servizio abbia durata pari a tre anni scolastici senza consentire periodici ingressi da parte di nuovi operatori;
- Ritenuto che occorre uniformarsi a quanto disposto dal TAR con la citata sentenza 311/2023 e che, pertanto, si ritiene di dovere consentire il periodico ingresso di nuovi operatori
- Visto altresì che l'accreditamento relativo ai servizi sociali è, al pari di quello riferito ai servizi sanitari, un titolo - o, in chiave oggettiva, una modalità di esecuzione del servizio - di carattere abilitativo-concessorio mediante il/la quale un soggetto privato viene "attratto" entro la sfera organizzativa pubblicistica del servizio pubblico sanitario, acquisendo la conseguente legittimazione ad operare "in luogo" dell'Amministrazione, originaria ed istituzionale titolare della funzione assistenziale, e riversando i costi del servizio a carico della stessa, secondo i criteri ed entro i limiti prefissati a livello contrattuale.
- La procedura selettiva per l'iscrizione nell'albo degli accreditati all'erogazione dei servizi sanitari e/o sociali è finalizzata a individuare non l'operatore affidatario in via esclusiva, come si verifica nelle gare d'appalto, ma i soggetti che possono svolgerlo, con oneri a carico dell'Amministrazione, su richiesta dell'utente. Ne deriva che la presentazione dell'istanza di partecipazione non è necessaria ai fini dell'impugnazione delle clausole non escludenti in quanto non si tratta di una gara in senso stretto e, pertanto, non si determina nessun effetto preclusivo rispetto all'iscrizione degli altri operatori; in altri termini, l'eventuale accoglimento del ricorso comporta l'aggiunta di un nuovo soggetto a quelli già individuati e non la loro esclusione, per cui è, comunque, soddisfatto l'interesse pubblico alla selezione dei soggetti che erogano il servizio.

Preso atto che, per quanto sopra esposto, occorre riaprire i termini per l'iscrizione di nuovi operatori nell'elenco dei soggetti accreditati per la gestione del servizio;

Che, nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento, l'aggiornamento del suddetto elenco dovrà effettuarsi tramite la pubblicazione sul sito dell'Ente di un apposito Avviso pubblico;

Visto lo schema di avviso pubblico predisposto dall'Ufficio, che viene allegato al presente provvedimento, per farne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dovere confermare quanto contenuto nella determinazione dirigenziale n. 1889 del 11/06/2024

Ritenuto, pertanto, che occorre:

- Approvare lo schema di Avviso pubblico come da allegato “A” del presente provvedimento;
- Confermare lo schema di “Patto di accreditamento” contenente modalità di gestione, ùstandard e costi del servizio come da allegato “B”;
- Confermare lo schema di “Domanda di iscrizione” nell’Elenco provinciale ai fini dell’accredimento per la gestione del servizio come da allegato “C”;

Preso atto che il presente provvedimento non comporta impegno di spesa;

Ritenuto di dovere provvedere

DETERMINA

Approvare l’allegato “A” concernente l’Avviso di riapertura termini per l’istituzione di un elenco di soggetti accreditati per l’espletamento del servizio di Assistenza alla Comunicazione per soggetti audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e l’universita’. Triennio scolastico 2024-2026.

Confermare l’allegato “B” riguardante il Patto per la gestione del servizio di Assistenza alla Comunicazione per soggetti audiolesi frequentanti le scuole di ogni ordine e grado e l’universita’. Triennio scolastico 2024-2026.

Confermare l’allegato “C” – Schema di domanda.

Dichiarare gli allegati “A”, “B” e “C” parte integrante e sostanziale del presente atto .

Dare atto che alla costituzione dell’elenco si provvederà con successiva determinazione dirigenziale previo accertamento della sussistenza dei requisiti di onorabilità e di capacità economica e tecnica da parte dei soggetti richiedenti.

Alla presente determina si allega relativa documentazione

Alla presente determina si allega relativa documentazione.

Dare atto che:

a) in relazione all’adozione del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto prescritto all’art. 6 bis, della legge n. 241/1990 e ss.mm.iii. e dell’art. 7, del D.P.R. n. 62/2013, si dichiara la non sussistenza di ipotesi anche potenziale di conflitto di interesse;

b) e’ attestata la completezza e regolarità dell’istruttoria e la conformità dello schema di provvedimento alla legge, allo statuto dell’Ente e ai regolamenti vigenti, nonché il rispetto delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sul sistema dei controlli interni e dell’art. 147-bis del decreto legislativo 267 del 2000 e s.m.i.;

Disporre la pubblicazione della presente determinazione, a mero scopo notiziale, all’albo pretorio on line sul sito istituzionale dell’ente, ai sensi di cui all’art. 32 della Legge n.69/2009 e ss.mm.ii., oltreché se dovuto, nella sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.

Sulla presente determinazione, ai sensi dell’art. 4 del vigente regolamento sui controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 2 del 16/01/2013, si esprime parere di regolarità tecnico amministrativa favorevole.

Responsabile del Procedimento
Dott. Giuseppe Elia

Il Dirigente del Servizio
Giuseppe Elia / ArubaPEC S.p.A.